



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione n. 83 del 09 LUG. 2014 del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale ex art. 48 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267

Oggetto: Costituzione del fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2014 e linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse.

L'anno duemilaquattordici il giorno novi del mese di luglio ore 10,00, presso la Rocca dei Rettori il commissario straordinario prof. Aniello Cimitile, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 18.04.2013, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale Franco Nardone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO:

- il C.C.N.L. del Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 31.07.2009 e successivi;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo valido per il quadriennio normativo 2002-2005 e il triennio 2012/2014 sottoscritto in data 28.07.2004 e successive integrazioni annuali, sottoscritte in data 26.07.2005, 12.12.2006, 26.07.2007, 13.06.2008, 02.02.2010, 06.09.2010, 09.01.2012, 25.01.2013 e 07.02.2014.
- la propria deliberazione n. 49 del 23.07.2013 con la quale si nominava la delegazione trattante di parte pubblica ai sensi del dell'art. 4, comma 2, del CCNL del 22.01.2004;

RICHIAMATO preliminarmente il principio consolidato in materia, in base al quale la costituzione delle risorse non può formare oggetto di contrattazione integrativa, essendo riservata alla determinazione unilaterale dell'amministrazione, la quale provvede sulla base di proprie ed esclusive valutazioni, in relazione ai propri programmi di miglioramento dei servizi, nei limiti delle capacità di bilancio e soprattutto nel rispetto delle disposizioni di legge.

RILEVATO che:

- a) l'Amministrazione, in applicazione delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, approva il fondo delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per il personale del comparto, al fine di consentire alla Delegazione Trattante di provvedere al riparto in sede di contrattazione con le OO.SS.
- b) il CCNL per il personale del comparto Regioni ed Enti Locali del 22/01/2004 ha fissato, all'art. 31, i criteri per la costituzione del fondo destinato alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, già disciplinato dall'art. 15 CCNL 1/4/1999;
- c) le somme che costituiscono il fondo si distinguono in risorse stabili e variabili: le prime, acquisite al fondo, restano confermate anche per gli esercizi successivi, con i dovuti incrementi previsti dai CCNL; le seconde, legate ad esigenze contingenti, alla capacità di spesa dell'ente e al recupero di eventuali risorse dovute ad economie degli anni precedenti, possono essere inserite nel fondo solo per l'esercizio finanziario di riferimento, nel rispetto della normativa vigente.

ATTESO CHE:

- a) l'art. 9, comma 2 bis, della L. 122/2010, successivamente prorogato con DPR n. 122/2013 e modificato dall'art. 1 comma 456 della L. 147/2013, ha previsto che: "a decorrere dal 1/01/2011 e fino al 31/12/2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio";
- b) il Ministero delle Economie e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -, in relazione alle numerose richieste di chiarimento in ordine all'applicazione dell'art. 9 del D.L. del

